

CONVENZIONE PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI INERENTI LA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ TRASFUSIONALI E ALLA RACCOLTA DEL SANGUE NELLA PROVINCIA DI SASSARI AI SENSI DELL'ART. 6 COMMA 1 LETTERA B) DELLA L. N. 219/2005 E ART. 2 DELL'ACCORDO CONFERENZA STATO REGIONI, REPERTORIO ATTI N. 115/CSR DEL 20 MARZO 2008.

**TRA**

L'Azienda Ospedaliero -Universitaria di Sassari (di seguito AOU), in persona del Commissario Straordinario, Dott. Giuseppe Pintor, nato a Nuoro il 14.07.1963, in qualità di legale rappresentate, domiciliato per la carica presso la sede legale della medesima in Via Coppino n. 26 (cod. fisc. 02268260904)

**E**

L'Associazione Volontari Italiani del Sangue (di seguito AVIS) - sezione provinciale di Sassari, n. 463 di iscrizione all'Albo Regionale del Volontariato (C.F. 92026740909), nella persona del suo Presidente Sig. Vincenzo Dore nato a Torralba (SS) il 21.10.1960, in qualità di legale rappresentante, domiciliato presso la sede legale della medesima in Sassari, S.V. Taniga - Località San Camillo, Box Postale 72 - 07100 SASSARI, si conviene e si stipula quanto segue:

**PREMESSO CHE:**

- la Legge n.219/2005 riconosce la funzione civica e sociale ed i valori umani e solidaristici che si esprimono nella donazione volontaria, anonima, gratuita e responsabile del sangue e dei suoi componenti e valorizza il ruolo delle Associazioni dei Volontari del Sangue, prevedendo la loro partecipazione alle attività trasfusionali e il loro concorso ai fini istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale, concernenti la promozione e lo sviluppo della donazione del sangue e la tutela della salute dei donatori, dei riceventi e degli operatori addetti alla raccolta;
- il Ministero della Salute con Decreto 20 maggio 2015 (G.U. Serie Generale, n. 161 del 14 luglio 2015) ha emanato il Programma di autosufficienza nazionale del sangue e dei suoi prodotti per l'anno 2015;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 47/28 del 30.12.2010 attua quanto disposto dall'Accordo della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, Repertorio Atti n. 115 del 20 marzo 2008;
- l'esperienza di partecipazione maturata consente oggi di consolidare e migliorare il rapporto collaborativo tra le Associazioni dei Donatori di Sangue e le Strutture Trasfusionali della Regione, contribuendo allo sviluppo ed alla qualificazione dei servizi;

- L'Avis provinciale di Sassari organizza e gestisce su tutto il territorio provinciale una capillare attività di raccolta sangue intero ed emocomponenti da aferesi dietro copertura dei costi ad essa connessi secondo quanto previsto dall'accordo della Conferenza Stato-Regioni, Repertorio Atti n. 115 del 20 marzo 2008;

**TUTTO CIO' CONSIDERATO  
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Art. 1  
Oggetto**

La presente Convenzione disciplina la partecipazione alle attività trasfusionale ed il concorso ai fini istituzionali del Servizio Sanitario Regionale dell'Associazione indicata in epigrafe, in attuazione di quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lettera b) della Legge 219/2005, e dell'Accordo della Conferenza Stato Regioni n. 115/CSR del 20 marzo 2008 e dell'art. 2 del D.Lgs n. 261/2007.

Con la presente si regola l'attività di promozione e il sostegno della donazione volontaria, periodica, responsabile, anonima e gratuita del sangue e dei suoi emocomponenti nell'ambito territoriale della Provincia di Sassari.

**Art. 2  
L'attività di promozione e sostegno**

In particolare l'attività di promozione e sostegno comprende:

- a) la partecipazione dell'Associazione alla programmazione ed organizzazione regionale e locale delle attività trasfusionali, in generale, e dell'attività di raccolta, in particolare;
- b) la promozione della donazione volontaria, associata, periodica, anonima, non remunerata e responsabile del sangue e degli emocomponenti, comprese le cellule staminali ematopoietiche e del cordone ombelicale;
- c) la promozione dell'informazione dei cittadini e della formazione dei donatori;
- d) la promozione dello sviluppo del volontariato organizzato del sangue e della sua rete associativa;
- e) il sostegno dello sviluppo della chiamata e delle attività gestite dall'Associazione e la definizione delle modalità di raccordo organizzativo con il Sistema Trasfusionale;
- f) il sostegno dello sviluppo della gestione informatizzata delle attività gestite dall'Associazione attraverso l'utilizzo del sistema informativo trasfusionale regionale (SISTRA);
- g) la promozione della tutela del Donatore, intesa nella sua forma più ampia per valore etico, giuridico e sanitario;
- h) la promozione del miglioramento continuo della qualità delle attività gestite dall'Associazione;
- i) l'inserimento della raccolta associativa in Convenzione nel percorso di autorizzazione e accreditamento

delle attività sanitarie regionali;

- j) l'incentivazione dello sviluppo di programmi di promozione della salute specificatamente dedicati ai donatori di sangue e della valorizzazione dell'osservazione epidemiologica;
- k) la definizione di adeguate modalità di finanziamento delle attività oggetto della Convenzione.

### **Articolo 3**

#### **Promozione della donazione del sangue e dei suoi componenti**

Le finalità di cui all'art. 2 sono attuate dall'Associazione attraverso:

- a) il reclutamento di nuovi donatori e la fidelizzazione degli stessi;
- b) lo sviluppo di iniziative e programmi di informazione, di comunicazione sociale, di educazione sanitaria, di formazione, anche con il concorso delle Strutture Trasfusionali competenti;
- c) il sostegno di specifici progetti riguardanti donatori, donazioni e utilizzo della terapia trasfusionale;
- d) lo svolgimento di iniziative di informazione sui valori solidaristici della donazione volontaria, periodica, responsabile, anonima, e gratuita del sangue e dei suoi componenti;
- e) lo sviluppo della promozione delle donazioni in aferesi;
- f) la tutela dei donatori e dei riceventi, la promozione della salute rivolta ai donatori di sangue ed alla popolazione in generale.

### **Articolo 4**

#### **Modalità di raccolta del sangue**

La gestione dell'attività di raccolta, da parte dell'Avis Provinciale di Sassari, nel rispetto dell'art. 2 lettera f) del D.Lgs n. 261 del 20/12/2007, è assoggettata ad approvazione regionale.

Mensilmente l'Avis Provinciale farà pervenire al Direttore del Servizio Immunotrasfusionale di Sassari, la conferma del calendario delle raccolte di sangue annualmente programmate.

Il sangue raccolto, nella struttura fissa o nell'autoemoteca, dovrà essere conservato e trasportato secondo le modalità previste dalla normativa vigente in funzione degli emocomponenti che saranno prodotti e consegnato al SIT dell'AOU di Sassari entro 6 ore dal primo prelievo.

L'AOU potrà provvedere alla raccolta con proprio personale presso il SIT in accordo con l'Azienda.

### **Articolo 5**

#### **Tutela del Donatore**

La Legge 219/2005 riconosce alle Associazioni la funzione di tutela del donatore, intesa come rispetto delle garanzie connesse alla donazione volontaria e gratuita del sangue e dei suoi componenti.

L'Associazione in collaborazione con la Struttura Trasfusionale competente favorisce:

- il rispetto del diritto all'informazione del Donatore;
- l'applicazione delle norme di qualità e sicurezza, con riferimento alle procedure per la tutela della salute

del Donatore;

- il rispetto della riservatezza per ogni atto che vede coinvolto il Donatore;
- la tutela dei dati personali e sensibili del Donatore;
- l'eventuale coinvolgimento del medico di medicina generale di riferimento del Donatore su esplicita richiesta dello stesso;
- l'implementazione delle politiche per il buon uso del sangue attraverso l'apposito Comitato Ospedaliero (COBUS) di cui al D.M. 1.9.2005 attualmente costituito con la Deliberazione n. 273 del 10.04.2013 all'interno dei quali è garantita la partecipazione di un rappresentante dell'Associazione, già individuato in un rappresentante dell'AVIS comunale da ridefinire alla luce della nuova organizzazione;
- i reciproci flussi informativi, come previsto dalla normativa vigente;
- lo sviluppo di progetti di promozione della salute, sulla base dell'analisi e della valutazione epidemiologica dei dati rilevati sui Donatori e sulle donazioni, al fine di promuovere stili di vita e modelli di comportamento più sani, capaci di migliorare il livello di salute e favorire il benessere.

## **Articolo 6**

### **Promozione della salute**

L' AOU, mediante la struttura trasfusionale, garantisce l'effettuazione delle visite, degli esami e delle attività di controllo atte a stabilire l'idoneità del donatore e la tutela della sua salute, in conformità del D.M. 3 marzo 2005 "Protocolli per l'accertamento della idoneità del donatore di sangue ed emocomponenti".

L'AOU assicura inoltre, qualora il medico addetto ne ravvisi la necessità, controlli suppletivi clinici, strumentali o di laboratorio connessi al giudizio di idoneità alla donazione. Tali prestazioni sono gratuite ed esenti da quota di partecipazione alle spese secondo le norme vigenti. Per usufruire di dette prestazioni, i Donatori hanno diritto alla precedenza sugli altri utenti del Servizio Sanitario Nazionale (nel rispetto delle priorità dovute alle situazioni di urgenza ed emergenza) senza obbligo della prenotazione per gli esami di primo livello.

La Struttura Trasfusionale dell'AOU, dopo l'effettuazione degli accertamenti clinici, strumentali e di laboratorio previsti dalla legge o ritenuti necessari in sede di ammissione o di donazione periodica, provvederanno a trasmettere i risultati agli interessati. Nel caso di temporanea o permanente inidoneità del donatore, la struttura trasfusionale competente provvederà entro tre giorni dalla esecuzione degli accertamenti a darne comunicazione al Direttore Sanitario dell'Associazione di appartenenza.

Il Donatore temporaneamente non idoneo sarà invitato ad effettuare i successivi controlli nei tempi e con le modalità indicate dal Servizio Trasfusionale di riferimento.

L'avvenuta donazione sarà certificata ai sensi della legge n. 219 del 21 Ottobre 2005 nonché annotata sulla tessera personale del donatore con indicazione del volume prelevato.

L' AOU assicura la gratuità della vaccinazione per l'epatite B ai Donatori periodici che ne facciano richiesta e delle relative analisi di controllo pre e post- vaccinali, nonché di altri eventuali interventi di profilassi utili ai fini trasfusionali per la migliore tutela della salute del donatore e del ricevente.

## **Articolo 7**

### **Informazione e aggiornamento donatori**

L'AOU, tramite la struttura di Medicina Trasfusionale ed in accordo con l'Associazione Provinciale, favorisce periodicamente l'aggiornamento e l'informazione dei Donatori ogni qualvolta vengano modificati le tradizionali tecniche e/o quantità di prelievo e/o gli indici di regolarità dei singoli esami per l'ammissione alle donazioni o quando comunque sia ritenuta utile una corretta informazione dei donatori, anche a richiesta di una sola delle due parti.

Per consentire ai Donatori di esprimere il proprio consenso informato alla donazione, la Struttura Trasfusionale competente, tramite l'Associazione, promuove specifiche iniziative:

- per l'informazione e il periodico aggiornamento dei donatori sui criteri di valutazione della loro idoneità fisica alla donazione e sui diversi tipi di prelievo cui possono sottoporsi;
- per l'informazione circa tutte le Associazioni presenti e operanti sul territorio;
- per programmi di educazione alla salute in collaborazione con l'Associazione proponendo programmi e proposte per il miglioramento continuo della qualità delle attività trasfusionali, in particolare della raccolta, attraverso lo sviluppo della buona prassi e l'organizzazione di programmi specifici di formazione continua.

## **Articolo 8**

### **Gestione dei Donatori**

La gestione dei Donatori è integrata sulla banca dati del Sistema Informativo dei Servizi Trasfusionali dell' AOU "EMONET" e Regionale "SISTRA" con specifiche funzioni di scambio informativo, finalizzata alle chiamate dei Donatori, alla sospensione per cause sanitarie, all'inserimento delle nuove idoneità, al riscontro delle nuove donazioni, ed in funzione della rendicontazione mensile, per le statistiche di verifica di risultato richieste dalla Struttura Regionale di Coordinamento. In particolare devono essere adottate adeguate modalità organizzative per la gestione dell'archivio Donatori, favorendo la costruzione, in base alla normativa vigente, di un flusso informativo bidirezionale della banca dati condivisa tra l'Associazione e la Struttura Trasfusionale di riferimento, al fine di aggiornare i dati dei Donatori presenti nell'archivio.

L'accesso alle informazioni da parte dell'Associazione è regolata in modo da garantire ai Donatori la tutela dei dati sensibili.

## **Articolo 9**

### **Organizzazione della chiamata**

La chiamata alla donazione per i Donatori afferenti ai Servizi Trasfusionali e alle Unità di Raccolta convenzionate (U.R.) è attuata dall'Associazione, in accordo con la struttura Trasfusionale, in base alle necessità e in coerenza con il programma di autosufficienza stabilito annualmente dalla SRC (Struttura

regionale di Coordinamento). L'Associazione si impegna, inoltre, a collaborare con la Struttura Trasfusionale nelle situazioni di emergenza che dovessero richiedere una raccolta straordinaria di sangue attenendosi, nel servizio di chiamata, alle direttive degli Organismi regionali e del SIT competente per territorio.

## **Articolo 10**

### **Compensi**

L'Azienda garantisce il rimborso dei costi delle attività associative nonché della eventuale attività di raccolta, nella misura indicata nella Tabella 2 dell'allegato B) della Deliberazione di Giunta n. 47/28 del 30.12.2010 e s.m.i. mantenendo.

La spesa massima annuale per la realizzazione delle attività oggetto alla presente convezione, è stimata in € 300.000,00/anno. Qualora, nello spirito di incremento delle donazioni finalizzato al raggiungimento dell'autosufficienza, come previsto dal Piano Sangue Nazionale e Regionale, si dovesse superare tale importo occorrerà integrare l'autorizzazione di spesa con apposito atto da parte del Servizio competente. ■

## **Articolo 11**

### **Modalità di rendicontazione e liquidazione dell'attività**

L'AOU provvederà ad erogare i rimborsi, dopo la presentazione di regolare fattura da parte dell'AVIS Provinciale di Sassari. Tale fattura dovrà essere accompagnata da un report mensile delle prestazioni effettuate.

Ciascuna fattura dovrà, prima della liquidazione, essere verificata dal Responsabile del SIT in collaborazione con la Direzione Medica di Presidio che ne attesterà la corrispondenza con il numero delle unità trasfondibili consegnate.

Se in sede di verifica da parte del Responsabile del SIT risultassero unità non inutilizzabili **non verrà rimborsata alcuna somma.**

Entro 60 giorni dal ricevimento delle fatture, debitamente vistate dal Responsabile del SIT e da un medico della Direzione Medica di Presidio, l'AOU di Sassari provvederà all'erogazione delle somme sul conto di seguito dedicato:

- AVIS Provinciale di Sassari c/c 1000/11824 presso Banca Prossima

IBAN IT51N0335901600100000011824

Con cadenza quadrimestrale l'Avis produrrà anche la seguente documentazione da inviare alla Direzione Medica di Presidio:

- relazione sull'attività svolta (sommatoria dei report mensili associati alle fatture) con indicazione del numero di unità di sangue raccolte e /o eventuali variazioni intervenute sul tariffario regionale;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio con indicazione della proprietà del materiale (proprio e/o fornito dal SIT della AOU di Sassari) impiegato per l'attività di raccolta.

Potranno essere stipulati ulteriori accordi che prevedano specifici progetti e relativi finanziamenti per lo sviluppo del sistema trasfusionale, ivi compreso l'avvio di sperimentazioni gestionali per un migliore raggiungimento dell'autosufficienza.

## **Articolo 12**

### **Responsabilità**

La Responsabilità tecnico-organizzativa delle raccolte è affidata al Direttore del SIT dell'AOU di Sassari, mentre la responsabilità sanitaria riguardante le donazioni e i Donatori compete al Direttore sanitario individuato dall'AVIS Provinciale nel rispetto della normativa vigente.

Il nominativo del Direttore sanitario, individuato dall'AVIS Provinciale, dovrà essere comunicato alla Regione e all'AOU con la data di assunzione della responsabilità, comunicando altresì ogni eventuale sostituzione temporanea o permanente dello stesso.

## **Articolo 13**

### **Ristoro del Donatore**

Dopo ogni donazione l'AOU fornirà gratuitamente un adeguato ristoro ai Donatori che si presentano per la donazione al SIT e le indagini di laboratorio per l'accertamento dell'idoneità. Nel caso delle raccolte fuori sede all'erogazione del ristoro provvederà l'Associazione dietro un rimborso delle spese nella misura indicata nella Tabella 2 dell'allegato B) della Deliberazione di Giunta n. 47/28 del 30.12.2010 e successive modifiche e integrazioni.

Qualora sussistano concrete difficoltà per l'erogazione del ristoro da parte dell'AOU, a questo provvede l'Associazione dietro un rimborso delle spese nella misura indicata nella Tabella 2 dell'allegato B) della Deliberazione di Giunta n. 47/28 del 30.12.2010 e successive modifiche e integrazioni.

## **Articolo 14**

### **Copertura assicurativa dei Donatori**

L'AOU stipula, d'intesa con l'Associazione, una idonea polizza assicurativa a copertura regionale, aggiornata nei massimali, che deve garantire il Donatore e il candidato donatore da qualunque rischio connesso o derivante dall'accertamento dell'idoneità, dalla donazione di sangue e dei suoi componenti nonché dalla visita ed esami di controllo. Copia della polizza assicurativa dovrà essere allegata alla presente Convenzione come parte integrante della stessa. I costi relativi alla polizza assicurativa trovano copertura nei fondi regionali assegnati alle Aziende sanitarie per lo svolgimento delle attività trasfusionali.

## **Articolo 15**

### **Smaltimento rifiuti**

L'AOU di Sassari provvederà allo smaltimento dei rifiuti speciali prodotti nell'attività di prelievo secondo le

normative speciali vigenti in materia.

Sarà a carico dell'AVIS il trasporto dei suddetti rifiuti dal luogo di produzione a quello di smaltimento.

## **Articolo 16**

### **Accesso ai documenti e Trattamento dati**

All'AVIS è riconosciuto il diritto di accesso ai documenti amministrativi dell'Azienda, secondo quanto disposto dall'art. 11 della legge n. 266 dell'11 agosto 1991 e nel rispetto della normativa di cui alla legge n. 241/90 e successive modifiche e integrazioni.

L'AVIS, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, con il presente atto, è autorizzata al trattamento, nei modi e con i limiti di legge, dei dati personali, ai soli fini dell'espletamento dell'attività di cui alla presente convenzione e nei limiti delle esigenze derivanti dalla stessa.

Fermo restando il rispetto delle norme vigenti, l'AVIS è tenuto, inoltre, a mantenere il segreto e a non dare informazioni e/o notizie di quanto venga a conoscenza in occasione dell'attività.

## **Articolo 17**

### **Durata e recesso**

La presente convenzione avrà durata **triennale**, a decorrere dalla data del 1.01.2016.

Il rinnovo tacito non è consentito.

La Convenzione potrà essere rinnovata, eventualmente modificata ed integrata nel tempo, alla luce di eventuale nuove esigenze delle parti, previo accordo scritto tra le stesse.

Resta salva la facoltà di recedere in qualsiasi momento dalla presente convenzione, previo avviso di almeno tre mesi, notificato tra le parti a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Nel caso di recesso saranno fatti salvi i diritti a rimborsare i corrispettivi dovuti per le prestazioni eseguite sino alla data di efficacia della dichiarazione di recesso, restando escluso il diritto ad ogni ulteriore compenso a qualsiasi titolo.

## **Articolo 18**

### **Registrazione**

Il presente atto composto da n. 9 pagine redatto in duplice copia è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, come disposto dall'art. 5 del DPR n. 131/1986.

La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 8, comma 1, legge n. 266/1991.

Le attività svolte dall'associazione non si considerano prestazioni di servizi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'art 8, comma 2, legge n. 266/1991.



**Articolo 19**

**Foro competente**

In caso di controversie le parti eleggono la competenza del foro di Sassari.

**Articolo 20**

**Norme finali**

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa riferimento alle specifiche norme di legge.

Sassari, li \_\_\_\_\_

Letto, approvato e sottoscritto

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI  
SASSARI  
**Il Commissario Straordinario**  
**(Dott. Giuseppe Pintor)**

AVIS PROVINCIALE DI SASSARI  
**Il Presidente**  
**(Sig. Vincenzo Dore)**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_